



**REGIONE SICILIANA
E. R. S. U. - Catania
IL DIRETTORE**

OGGETTO: Contenzioso Anaclerio Salvatore c/ E.R.S.U. di Catania – Sentenza definitiva n° 4529/2015 – Pagamento contributi Previdenziali I.N.P.S. e Pagamento interessi e rivalutazione monetaria Sig. Anaclerio Salvatore a saldo di quanto dovuto –

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. n° 20 del 25/11/2002 avente per oggetto “ interventi per l’attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia” ed in particolare gli artt. 1, lett. d) e 3, lett. h) che prevedono, tra i fini istituzionali degli EE.RR.SS.UU., quello di promuovere e sostenere lo svolgimento di attività culturali destinate agli studenti in collaborazione con le Università, gli Istituti di istruzione superiore, gli Enti locali e gli altri organismi per il Diritto allo Studio universitario, favorendo una piena integrazione della comunità universitaria con le comunità civili;

VISTA la Delibera del Commissario ad acta n. 1 del 28/12/2001, prot. 16304/I, con la quale veniva nominato il Dott. Caltagirone Valerio Maurizio quale Direttore dell’E.R.S.U. di Catania;

VISTO il D.D.G.N. n. 4429 del 09/08/2016, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Dott. Gianni Silvia – decreta di approvare il Bilancio di Previsione Anno 2016 dell’E.R.S.U. di Catania, a seguito di Delibera consiliare del 20/06/2016 trasmessa al suddetto Dipartimento;

PREMESSO QUANTO SOPRA;

VISTO il contratto stipulato in data 15/02/2002, con decorrenza dal 1° Gennaio 2002 al 31 Dicembre 2006, per la durata di anni 5 – senza tacito rinnovo contrattuale - con il quale questa Amministrazione conferiva al Sig. Anaclerio Salvatore:

Incarico di Autista per la conduzione degli automezzi di servizio e dell’Autobus di proprietà dell’Ente, nell’ambito del territorio cittadino e regionale, nonché, compatibilmente con la natura dell’attività da svolgere, anche per servizi esterni all’ambito regionale:

- Tale attività sarà svolta dal collaboratore in piena autonomia senza vincolo di subordinazione, per questo le parti si danno reciprocamente atto che il collaboratore non fa parte dell’Organico dell’Ente committente;
- Il collaboratore si impegna a prestare la propria opera in via continuativa, concordandola di volta in volta con il Responsabile dell’OO.UU. o un suo delegato;
- Il collaboratore è chiamato ad eseguire i servizi richiesti sempre nei limiti delle 36 (trentasei) ore settimanali per 5 o 6 giorni lavorativi settimanale;
- Per motivate esigenze di servizio, è consentita l’autorizzazione fino a n° 24 (ventiquattro) ore lavorative extra mensili – tale limite può essere superato fino ad un massimo di 36 (trentasei) ore mensili, per eccezionali esigenze; =

Compenso complessivo mensile di €. 1.457,85= al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali – per 12 mensilità – previa presentazione di regolare notula accertata dal Dirigente incaricato:

- Il compenso orario lordo per le ore mensili eccedenti è pari ad €. 8,91=;
- Il Trattamento di fine incarico (TFI) sarà **pari ad 1 (una) mensilità** per ogni anno di attività, al termine del contratto;

VISTE le proroghe contrattuali:

- = **Anno 2007** – Lettera del 21/12/2006, prot. 7035, - dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007;
- = **Anno 2008** – Lettera del 08/02/2008, prot. 732, - dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008;
- = **Anno 2009** – Lettera del 31/12/2008, prot. 8129, - per ulteriori tre mesi fino al 31 Marzo 2009;

VISTA la Delibera consiliare n° 698 dell'11/05/2009, con la quale il C.d.A., all'unanimità, deliberava di prorogare **per tutto l'anno 2009** i contratti del personale a tempo determinato, compreso quello del Sig. Anaclerio Salvatore;

CONSIDERATO che il totale complessivo corrisposto al Sig. Anaclerio Salvatore per l'attività svolta - dal 1° Gennaio 2002 al 31 Dicembre 2009 - ammonta a complessivi **€. 138.160,00;**

VISTO il Ricorso n° 6689/11 promosso dal Sig. Anaclerio Salvatore (Attore) c/ E.R.S.U. di Catania (Datore di Lavoro – Convenuto Principale) e nei confronti dell'I.N.P.S. (Convenuto Secondario), depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Catania – Sez. Lavoro – in data 20/06/2011, con il quale il ricorrente chiedeva al G.d.L. giudicante di:

- Considerare i contratti sottoscritti tra le parti - dall'1/01/2002 al 31/12/2009 - illegittimi, nulli o annullabili;
- Considerare il suddetto rapporto di lavoro – Subordinato dall'1/01/2002 al 31/12/2009;
- Somme richieste: Differenza voci retributive = €. 164.183,36=
Trattamento di fine Rapporto = €. 13.505,32=
Totale complessivo = **€. 177.688,68=**
- Interrogatorio formale del Rappresentante legale dell'E.R.S.U. e, se occorrente, ammettere prova per testi sulle circostanze di n°33 quesiti posti (**Vero è**);

CHE a seguito del suddetto ricorso, il G.d.L. – Avv. Caterina Musumeci – fissava l'udienza di discussione per il 15/11/2012, disponendo che copia del ricorso e fissazione udienza, venissero notificati, a cura del ricorrente, alle controparti in causa – E.R.S.U. di Catania ed I.N.P.S., nei termini di legge;

CHE detta notifica all'E.R.S.U. di Catania veniva attuata in data 10/10/2012;

VISTA la lettera dirigenziale del 17/10/2012, prot. 5731, con la quale questa Amministrazione chiedeva all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania di assumere la difesa dell'Ente avverso al suddetto ricorso n° 6689/11 promosso dal Sig. Anaclerio Salvatore c/ E.R.S.U. di Catania, in uno con la trasmissione della documentazione necessaria;

CONSIDERATO che nell'udienza fissata per giorno 31/10/2013 è stato espletato l'interrogatorio formale del Rappresentante legale dell'E.R.S.U. di CT, il quale dichiarava di non essere a conoscenza dei fatti perché antecedenti alla sua nomina, per cui in successiva udienza, venivano ammessi ad interrogatorio formale alcuni testi citati dal ricorrente su n° 33 quesiti posti nel suddetto ricorso, che confermavano (**Vero è**) quanto dichiarato dal ricorrente;

VISTA la Sentenza Non Definitiva, R.G. 6689/11, trasmessa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CT in uno con la nota del 03/04/2015, prot. 2101, con la quale comunicava che il G.d.L. di Ct – dott.ssa C. Musumeci – nell'udienza del 26/02/2015, “con esaustiva motivazione correttamente condotta alla luce delle univoche risultanze dell'istruttoria processuale espletata, ha riconosciuto la sussistenza del diritto azionato da parte del ricorrente”, per cui nel corso del rapporto di lavoro (Anni 2002/2009), non ritenendo decorrente il termine di prescrizione dei crediti retribuiti, **DICHIARA** che **fra le parti in causa è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, secondo le modalità specificate nel suddetto ricorso promosso dal Sig. Anaclerio Salvatore c/ E.R.S.U. di Ct,**

P.Q.M.

- DICHIARA il diritto al ricorrente (Anaclerio Salvatore) alla retribuzione congrua da quantificarsi in misura pari ai minimi retributivi previsti dal C.C.N.L. per il “Personale del comparto università”, in relazione alle mansioni svolte ed alle conseguenti differenze retributive, come precisate in parte motivata;
- PROVVEDERA' con separata Ordinanza l'accertamento degli importi dovuti, a mezzo di consulenza Tecnico-Contabile (CTU);

- CONDANNA l'Ente resistente al pagamento in favore dell'INPS dei contributi previdenziale, nei limiti della prescrizione;
- RISERVA al definitivo ogni altra statuizione alla prossima udienza;

VISTA l'allegata Sentenza Definitiva N° 4529/2015 trasmessa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CT con nota del 06/11/15, prot. 14041, con la quale nell'Udienza del 29/10/15 il G.d.L. di Ct – dott.ssa C. Musumeci – “Definitivamente Pronunciando” ha accolto il ricorso del ricorrente Sig. Anaclerio Salvatore, ed inoltre, l'Avvocatura comunica, altresì, che “La pronuncia, esaustivamente motivata sulla base delle risultanze dell'istruttoria processuale espletata (Sentenza non Definitiva) e della relazione peritale disposta per la quantificazione degli impianti dovuti, appare corretta sotto il profilo giuridico”, per cui “non sussistendo, pertanto, utili ragioni di gravame, si invita codesta Amministrazione a prestare sollecita ottemperanza al titolo giudiziale”

P.Q.M.

- 1) CONDANNA l'E.R.S.U. di CT al pagamento in favore della parte ricorrente (Anaclerio Salvatore) della complessiva somma di €. **53.183,39=**, di cui €. 40.882,55 per differenze retributive ordinarie – 13[^] - lavoro straordinario ed €. 12.300,84= a titolo di T.F.R. (Trattamento fine rapporto), oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito (dall'1/01/2002) sino al soddisfo;
- 2) CONDANNA l'E.R.S.U. di CT al pagamento in favore del Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) Dott. Paolo La Scuola della complessiva somma di €. **450,00** , oltre I.V.A. e C.P., come per legge (Perizia peritale depositata il 27/09/15 e, ad integrazione, perizia peritale definitiva depositata il 27/10/15);
- 3) CONDANNA l'E.R.S.U. di CT a rifondere alla parte ricorrente le spese di liti che vengono liquidate nella complessiva somma di €. **5.868,00=**, oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, e spese forfettarie al 15%, distratte in favore degli Avv.ti. Alessandra Barberini e Franco Tambone, legali del ricorrente;
- 4) CONDANNA l'E.R.S.U. di CT a rifondere all'I.N.P.S. (Convenuto secondario) le spese di liti che vengono liquidate nella complessiva somma di €. **1.775,00=**, oltre I.V.A. – C.P.A. come per legge e spese forfettarie al 15%=;

Per un totale complessivo in sentenza di €. 97.663,85= alla data del 30/10/2015, (ultimo aggiornamento I.S.T.A.T. per interessi e rivalutazione monetaria);

CONSIDERATO che, come chiaramente comunicato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con lettera di accompagnamento della sentenza definitiva N° 4529/2015, che così recita “Non sussistendo, pertanto, utili ragioni di gravame, si invita codesta Amministrazione a prestare sollecita ottemperanza al titolo giudiziale”, la suddetta sentenza emessa non lascia alcun margine di ricorso in appello, da parte di questa Amministrazione;

CONSIDERATO che il riconoscimento del debito fuori bilancio è di competenza del Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. e che sussiste il pericolo grave di pregiudizio per ritardato pagamento, con aggravio di ulteriori spese legali e procedurali;

VISTO il D.D.G. n° 6320 del 10/09/2015 del Dirigente Generale – dott. Gianni Silvia – del Dipartimento Reg.le dell'Istruzione e della Formazione Professionale, con il quale viene approvato il Bilancio di Previsione 2015 presentato dall'E.R.S.U. di Catania;

ACCERTATA la disponibilità economica presso l'Ufficio Ragioneria dell'Ente della somma di €. **81.000,00=** sul cap. 204 “Spese per contenziosi e risarcimento danni” del Bilancio 2015;

CONSIDERATO che occorre impegnare l'ulteriore somma complessiva di €. **16.663,85=** sul cap. 204 “Spese per contenziosi e risarcimento danni” del Bilancio 2015;

VISTA la nota dirigenziale del 30/11/2015, prot. 2186, con la quale si chiedeva all'Ufficio Ragioneria di attuare una variazione di Bilancio 2015 sul cap. 204 – Spese per contenziosi e risarcimento danni” della somma complessiva di €. 16.663,85=;

VISTO il verbale n° 772/bis della seduta consiliare del 03/12/2015, con il quale il C.d.A. dell'E.R.S.U., in prosecuzione della seduta consiliare del 26/11/15, punto 7 all'O.d.G., così deliberava:

Art. 1) di non procedere in appello alla sentenza definitiva n° 4529/2015, per quanto contenuto nella nota trasmessa dall'Avvocatura dello Stato in data 06/11/2015, prot. n. 14041;

Art. 2) di riconoscere il debito dovuto da questa Amministrazione al Sig. Anaclerio Salvatore per l'ammontare complessivo di €. 97.663,85= (somme certe), di cui

- €. 53.183,39= a favore del Sig. Anaclerio Salvatore per differenze retributive ordinarie, 13[^], lavoro straordinario, T.F.R., oltre alla maggiore somma per interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito (01/01/2002) sino al soddisfo;
- €. 450,00 , oltre I.V.A. e CP., come per legge, a favore del C.T.U. - Dott. Paolo La Scola – per la perizia peritale depositata il 27/09/15 e, ad integrazione, per la perizia peritale definitiva depositata il 27/10/15);
- €. 5.868,00=, per spese legali, oltre I.V.A., C.P.A. come per legge e spese forfettarie al 15%, distratte a favore degli Avv.ti. Alessandra Barberini e Franco Tambone, difensori del ricorrente;
- €. 1.775,00=, oltre I.V.A., C.P.A. come per legge e spese forfettarie al 15%, a favore dell'I.N.P.S. per le spese di liti;

Art. 3) di trasmettere il suddetto provvedimento alla Procura Generale della Corte dei Conti di Palermo, per gli adempimenti di legge;

VISTO l'impegno di spesa n° 1009 del 22/12/2015 di €. 97.663,85 (somme certe) sul cap. 204 "Spese per contenziosi e risarcimento danni" del Bilancio 2015, autorizzato con Decreto dirigenziale n. 1292 del 22/12/2015;

CONSIDERATO che tutti i suddetti pagamenti devono essere effettuati in forma disgiunta, così come disposto con Sentenza Definitiva N° 4529/2015;

VISTA la nota, ns. prot. 1518 del 19/02/2016, con la quale l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, dietro precisa richiesta di quest'Ente del 02/02/16 prot. 1180, chiariva, in forza delle suddetta sentenze, che questa Amministrazione debba versare all'I.N.P.S. sia i contributi previdenziali non prescritti, sia rifondere all'INPS le spese processuali;

VISTA la nota del 25/02/2016, prot. 1654/U, con la quale questa Amministrazione chiedeva all'I.N.P.S. la quantificazione dei pagamenti dei contributi previdenziali dovuti e le relative modalità di pagamento;

VISTO il Decreto direttoriale n° 80 del 29/02/2016 di complessivi €. 468,00=, a favore del - dott. Paolo La Scola - in qualità di C.T.U. designato dal Tribunale di Catania nella suddetta vertenza, per la liquidazione delle spese della Perizia peritale depositata il 27/09/15, e, ad integrazione, per la perizia peritale definitiva depositata il 27/10/15), come da sentenza definitiva N° 4529/2015;

VISTO il Decreto direttoriale n° 339 del 20/05/2016 di €. 2.041,25= a favore dell'I.N.P.S. - sede di Catania-, per la liquidazione delle spese procedurali e legali, come da sentenza definitiva n° 4529/2015;

VISTA l'allegata Diffida alla regolarizzazione del 20/06/2016, prot. 4444, trasmessa dall'I.N.P.S., – Richiesta contributi previdenziali a favore I.N.P.S., Causa Anaclerio Salvatore c/ E.R.S.U. di Catania DM 2101141440 – per il periodo non prescritto dal 01/09/2007 al 31/12/2009 per un totale complessivo di €. 42.165,98=, di cui:

- €. 29.746,91 per contributi dovuti in ragione dell'inquadramento contrattuale riconosciuto al lavoratore per il periodo non prescritto dal 01/09/2007 al 31/12/2009;
- €. 12.419,07 per sanzioni determinate ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. A L, n° 3888/2000, per il suddetto periodo non prescritto;

VISTO il Decreto direttoriale n° 428 del 27/06/2016 per la somma complessiva di €. 8.562,08= a favore degli Avv.ti della controparte, nella misura del 50%, Barberini Alessandra e Tambone Franco, come da sentenza definitiva n° 4529/2015;

VISTO il Decreto direttoriale n° 531 del 21/07/2016 di €. 53.183,39= per differenze retributive ordinarie – 13[^], lavoro straordinario e T.F.R., già detratte le somme corrisposte, a favore del Sig. Anaclerio Salvatore per il pagamento del risarcimento contrattuale – Anni 2002/2009 – così come riconosciuto nella sentenza definitiva n° 4529/2015;

CONSIDERATO che l'impegno di spesa n° 1009 del 22/12/2015 sul cap. 204 "Spese per contenziosi e risarcimento danni" del Bilancio 2015 era di complessivi €. 97.663,85=, e che, a seguito dei suddetti pagamenti disgiunti per un totale complessivo di €. 64.254,72=, la somma residua impegnata è di complessivi **€. 33.409,13=**;

CONSIDERATO che dai calcoli effettuati degli interessi legale e rivalutazione monetaria sulle differenze retributive di €. 53.183,39= (capitale), dall'inizio 01/01/2002 sino al soddisfo 21/07/2016 (decreto direttoriale di pagamento n° 531 del 21/07/2016 di €. 53.183,39=, a favore del Sig. Anaclerio Salvatore), la somma complessiva rivalutata ammonta ad **€. 32.833,73=**;

CONSIDERATO che occorre effettuare il restante pagamento per complessivi **€. 42.165,98=** per spese contributi previdenziali e sanzioni di mora, determinate per il periodo non prescritto dal 01/09/2007 al 31/12/2009 a favore dell'I.N.P.S., a seguito della succitata sentenza n°4529/2015, di cui 2/3 della somma per **€. 28.110,65** a carico dell'Ente ed 1/3 per **€. 14.055,33** a carico del Sig. Anaclerio Salvatore, che saranno anticipate dall'Ente e defalcate al ricorrente dal pagamento a saldo di quanto dovuto;

VISTO il Decreto direttoriale n° 951 del 06/12/2016 con il quale si impegna l'ulteriore somma di **€. 27.535,25=**, sul cap. 204 "Spese per contenziosi e risarcimento danni" del Bilancio 2016 "Gestione Competenze – giusto impegno di spesa n° 697 dell'1/12/2016;

CONSIDERATA l'estrema urgenza dei suddetti pagamenti dovuti, onde evitare ulteriori sanzioni e spese legali;

D E C R E T A

ART. 1 - L'Ufficio di Ragioneria è autorizzato, a predisporre mandato di pagamento per la somma complessiva di **€. 42.165,98** (euro quarantaduemilacentosessantacinque/98), favore dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Catania TXN – con quietanza del UniCredit Spa – Agenzia di Via Sant'Euplio, Catania - come da allegato modello F 24 codice RC 01, per il pagamento della differenza contributiva previdenziale I.N.P.S. del Sig. Anaclerio Salvatore, per il periodo non prescritto dal 01/09/2007 al 31/12/2009, così come riportato nell'allegata diffida alla regolarizzazione 20/06/2016, prot. 4444, a seguito di sentenza definitiva n° 4529/2015;

ART. 2 - La superiore complessiva somma di €. 42.165,98 è ha carico per 2/3 dell'E.R.S.U. di Catania per **€. 28.110,65** ed 1/3 per **€. 14.055,33** a carico del Sig. Anaclerio Salvatore, che saranno anticipate dall'Ente e defalcate al ricorrente dal pagamento a saldo di quanto dovuto;

ART. 3 - L'Ufficio di Ragioneria è autorizzato a predisporre mandato di pagamento per la somma complessiva di **€. 18.778,40** (euro diciottomilasettecentosettantotto/40), già defalcata la somma di €. 14.055,33 di cui all'art. 2, a favore del Sig. Anaclerio Salvatore, nato a Palermo l'8/10/1943 e residente a Catania alla via Antonino Ferrarotto n. 12/a, C.F. NCLSVT43R08G273H – a mezzo b. b. sulle coordinate IBAN IT07 Po76 0116 9000 0001 0870 905, presso la Banca Poste Italiane, per il pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria sulle differenze retributive per gli Anni 2002/2009 - dall'inizio 01/01/2002 sino al soddisfo 21/07/2016 (come specificato in premessa), **a saldo di quanto dovuto da questa Amministrazione**, così come riconosciuto in Sentenza Definitiva N° 4529/2015, passata in giudicato;

ART. 4 – La spesa complessiva di **€. 18.778,40** a favore del Sig. Anaclerio Salvatore graverà sul cap. 204 "Spese per contenziosi e risarcimento danni" del Bilancio 2016/2018 – giusto impegno di spesa n° 1009 del 22/12/2015, autorizzato con Decreto dirigenziale n. 1292 del 22/12/2015;

ART. 5 - La spesa complessiva di **€. 42.165,98** a favore dell'I.N.P.S. graverà:

- per **€. 14.630,73** sul cap. 204 "Spese per contenziosi e risarcimento danni" del Bilancio 2016/2018 - giusto impegno di spesa n° 1009 del 22/12/2015, autorizzato con Decreto dirigenziale n. 1292 del 22/12/2015;

- per €. 27.535,25 sul cap. 204 "Spese per contenziosi e risarcimento danni" del Bilancio 2016 – Gestione Competenze – giusto impegno di spesa n° 697 dell'1/12/2016, autorizzato Decreto direttoriale n° 951 del 06/12/2016;

ART. 6 - Il suddetto provvedimento, in uno con la documentazione inerente, sarà trasmesso alla Procura Generale della Corte dei Conti di Palermo per gli adempimenti di Legge. =

Catania li, **12 DIC. 2016**



Il Responsabile del Procedimento
Servizio Contenzioso
(Resp.le Sig. Marino Salvo)



IL DIRETTORE
(dott. Valerio Caltagirone)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
"Sul presente atto si esprime, ai sensi
del D.Lgs 118/2011 parere FAVOREVOLE
di Regolarità contabile



Il Resp.le ad interim Ufficio Ragioneria
(Ing. Francesco Sciuto)